



Ai gentili Clienti

Loro sedi

OGGETTO: CIRCOLARE MENSILE MARZO E APRILE 2024

MARZO 2024: NOVITA'

1. Comunicazione di opzione per interventi "edilizi" - errata accettazione dei crediti - Rifiuto per le comunicazioni successive alla prima
2. Fatturazione elettronica - chiarimenti sulla compilazione del *file* xml
3. Fatturazione elettronica - Servizio di consultazione - Estensione
4. Accredito al cinque per mille dell'irpef per il 2024 - presentazione delle domande
5. Lavoro dipendente prestato all'estero - Approvazione delle retribuzioni convenzionali per il 2024
6. Erogazioni liberali in natura di modico valore - soglia di esenzione per il 2024 - Chiarimenti
7. Correzione di errori contabili - rilevanza fiscale nel periodo di imputazione in bilancio
8. Riversamento del credito d'imposta per ricerca e sviluppo - novità del dl 145/2023 conv. l. 191/2023 - approvazione di un nuovo modello
9. Certificazioni Uniche 2024 - Redditi dichiarabili solo mediante il modello REDDITI PF 2024 - Invio all'Agenzia delle Entrate entro il 31.10.2024
10. Comunicazione dei dati delle liquidazioni periodiche IVA - aggiornamento del modello
11. Iva indetraibile a seguito di accertamento - modalità di recupero
12. Erogazioni liberali a favore della ricerca scientifica che possono essere integralmente dedotte dal reddito IRES - Individuazione dei soggetti beneficiari - aggiornamento
13. APRILE 2024: PRINCIPALI ADEMPIMENTI



1	COMUNICAZIONE DI OPZIONE PER INTERVENTI “EDILIZI” - ERRATA ACCETTAZIONE DEI CREDITI - RIFIUTO PER LE COMUNICAZIONI SUCCESSIVE ALLA PRIMA
	<p>Con la circ. 8.3.2024 n. 6, l’Agenzia delle Entrate ha fornito indicazioni su come sanare alcuni errori commessi nell’accettare i crediti d’imposta derivanti da interventi “edilizi” sull’apposita Piattaforma, ai sensi dell’art. 121 del DL 34/2020, con riferimento alle cessioni dei crediti successive alla prima.</p> <p>Annullamento/rifiuto dell’accettazione dei crediti</p> <p>Il predetto documento di prassi è complementare alla circ. Agenzia delle Entrate 6.10.2022 n. 33.</p> <p>Infatti, con riguardo all’annullamento dell’accettazione di crediti d’imposta derivanti da opzioni di sconto o cessione esercitate ai sensi dell’art. 121 del DL 34/2020, occorre fare riferimento ai chiarimenti forniti:</p> <ul style="list-style-type: none">• nella circ. Agenzia delle Entrate 6.10.2022 n. 33 (§ 5.3), per il caso di crediti d’imposta derivanti dalla prima cessione o dallo sconto sul corrispettivo;• nella circ. Agenzia delle Entrate 8.3.2024 n. 6, per il caso di crediti d’imposta che si riferiscono a cessioni successive alla prima o successive allo sconto in fattura.
1.1	RIFIUTO DELL’ACCETTAZIONE PER LE COMUNICAZIONI SUCCESSIVE ALLA PRIMA <p>I crediti d’imposta già esistenti nel cassetto fiscale del fornitore che ha applicato lo sconto o del primo cessionario possono essere ceduti a terzi, secondo le previsioni dell’art. 121 del DL 34/2020.</p> <p>Una volta che il terzo (cessionario) abbia accettato i crediti derivanti dalla cessione ad opera del primo cessionario o del fornitore, l’annullamento della accettazione dei crediti può avvenire solo mediante la procedura prevista dalla circ. Agenzia delle Entrate 8.3.2024 n. 6 (§ 1).</p> <p>Tale procedura di rifiuto dell’accettazione può quindi tornare utile quando:</p> <ul style="list-style-type: none">• è stato accettato per errore un credito d’imposta da parte del cessionario;• quando cedente e cessionario, dopo l’accettazione del credito, intendano annullare la comunicazione di opzione.
1.2	ISTANZA DI RIFIUTO DELL’ACCETTAZIONE <p>L’istanza di annullamento della cessione del credito già accettata va:</p> <ul style="list-style-type: none">• compilata su modello conforme a quello allegato alla circ. 6/2024 (secondo le relative istruzioni di compilazione);• inviata all’indirizzo PEC annullamentoaccettazionecrediti@pec.agenziaentrate.it, indicando nell’oggetto della mail “Richiesta di rifiuto della cessione dei crediti” con l’aggiunta del codice fiscale del cedente e del cessionario;• sottoscritta digitalmente o con firma autografa (nel secondo caso deve essere allegata copia del documento di identità), sia dal cedente sia dal cessionario. <p>Istanze già presentate</p> <p>Eventuali istanze già trasmesse all’Agenzia delle Entrate con differenti modalità devono essere nuovamente inviate secondo le indicazioni contenute nella circ. 6/2024.</p>



<p>1.3</p>	<p>REQUISITI</p> <p>Sul piano dei requisiti, occorre distinguere se il rifiuto dei crediti già accettati è relativo a crediti:</p> <ul style="list-style-type: none"> • “tracciabili” (ossia crediti derivanti da comunicazioni di opzione inviate all’Agenzia delle Entrate dall’1.5.2022, ai sensi dell’art. 121 co. 1-<i>quater</i> del DL 34/2020); • “non tracciabili”. <p>Crediti “tracciabili”</p> <p>Nel caso di crediti d’imposta “tracciabili”, il rifiuto potrà avvenire per ciascuna rata del credito, purché questa nel contempo:</p> <ul style="list-style-type: none"> • non sia stata nel mentre ulteriormente ceduta a terzi (in tale caso, infatti, sarà prima necessario annullare l’accettazione di questa ulteriore cessione, sempre seguendo questa procedura, per far ritornare il credito d’imposta nella disponibilità del cedente che potrà poi, in qualità di cessionario, rifiutare a sua volta il credito già accettato); • non risulti “selezionata” sulla Piattaforma Cessione Crediti per l’utilizzo in compensazione nel modello F24 (fermo restando che, qualora risulti così “selezionata”, ma evidentemente non ancora utilizzata, è possibile chiedere previamente la revoca della scelta per l’utilizzo in compensazione, al fine di potere poi procedere con il rifiuto dell’accettazione). <p>Crediti “non tracciabili”</p> <p>Nel caso in cui il rifiuto dei crediti già accettati sia relativo a crediti d’imposta “non tracciabili”, invece, l’istanza di rifiuto dell’accettazione è accolta solo se il cessionario dispone nel suo cassetto fiscale di un ammontare di credito d’imposta sufficiente rispetto a quello per cui viene richiesto il rifiuto dell’accettazione (in quanto verrà ridotto il suo <i>plafond</i> per l’importo corrispondente).</p>
<p>1.4</p>	<p>EFFETTI</p> <p>L’annullamento dell’accettazione dei crediti che erano già esistenti nel cassetto fiscale del cedente, perfezionato secondo la procedura di cui sopra, determina il ritorno dei crediti nella disponibilità del cedente medesimo.</p>
<p>2</p>	<p>FATTURAZIONE ELETTRONICA - CHIARIMENTI SULLA COMPILAZIONE DEL FILE XML</p>
	<p>L’Agenzia delle Entrate ha fornito importanti indicazioni in ordine alla compilazione della fattura elettronica in alcune particolari circostanze.</p> <p>Con l’aggiornamento della propria “Guida alla compilazione della fattura elettronica e dell’esterometro” (versione 1.9 del 5.3.2024), sono state illustrate le modalità di rettifica di alcune tipologie di <i>file</i> trasmessi via Sdl, mentre nella risposta a interpello 4.3.2024 n. 58 è stata ammessa la possibilità di emettere documenti non rilevanti ai fini IVA via Sdl, riportando, in luogo dell’imposta, il codice “Natura” N2.2 (“Operazioni non soggette - altri casi”).</p>
<p>2.1</p>	<p>RETTIFICA DEL FILE XML MEDIANTE UTILIZZO DELLO STESSO CODICE TD</p> <p>La versione aggiornata della “Guida alla compilazione della fattura elettronica e dell’esterometro” contiene una serie di importanti precisazioni in ordine alla modalità di variazione di alcune tipologie di <i>file</i> XML generati e trasmessi via Sdl.</p> <p>In particolare, è stato specificato che al fine di modificare documenti contraddistinti dai codici TD20 (autofattura per regolarizzazione e integrazione delle fatture), TD21 (autofattura per splafonamento), TD22 (estrazione beni da Deposito IVA), TD23 (estrazione beni da Deposito IVA con versamento dell’IVA), TD26 (cessione di beni ammortizzabili e passaggi interni) e TD28 (acquisti da San Marino con fattura cartacea e</p>



	<p>comunicazione delle fattispecie di cui all'art. 6 co. 9-bis1 del DLgs. 471/97), è possibile trasmettere un nuovo <i>file</i> con il medesimo codice "Tipo Documento", indicando gli importi con segno negativo o positivo a seconda che si debba operare una rettifica in diminuzione o in aumento. La stessa procedura era già prevista per i codici TD16, TD17, TD18 e TD19. Il documento trasmesso secondo tali modalità ha in ogni caso il valore di una nota di variazione (in diminuzione o in aumento).</p>
2.2	<p>RETTIFICA DI INTEGRAZIONI O AUTOFATTURE</p> <p>Un ulteriore chiarimento contenuto nella Guida aggiornata concerne l'utilizzo del campo "Dati Fatture Collegate" nel caso di rettifica di <i>file</i> TD16, TD17, TD18 o TD19. L'Agenzia delle Entrate chiarisce che all'interno del suddetto campo vanno fornite indicazioni in ordine al documento oggetto di rettifica. Ad esempio, in caso di inversione contabile interna, se è stata effettuata l'integrazione elettronica del documento ed è necessario rettificare il <i>file</i> TD16 attraverso emissione di un altro <i>file</i> del medesimo tipo con segno negativo, nel campo "Dati Fatture Collegate" andranno indicati:</p> <ul style="list-style-type: none"> • numero, data e identificativo IdSdl della nota di credito emessa dal cedente/prestatore, se la rettifica si è resa necessaria a seguito di variazione operata da quest'ultimo; • numero, data e IdSdl del precedente <i>file</i> TD16, se la rettifica è dovuta ad un errore nell'integrazione commesso dal cessionario/committente.
2.3	<p>EMISSIONE DI UN DOCUMENTO NON RILEVANTE AI FINI IVA DA PARTE DEL RAPPRESENTANTE FISCALE</p> <p>L'Agenzia delle Entrate, con la risposta a interpello 4.3.2024 n. 58, ha chiarito che in presenza di operazioni rilevanti nel territorio dello Stato effettuate da un soggetto non residente nei confronti di un acquirente stabilito, gli obblighi relativi all'applicazione dell'IVA ricadono su quest'ultimo; ciò, tuttavia, non esclude che il primo possa emettere un documento non rilevante ai fini dell'imposta.</p> <p>Il caso esaminato dall'Amministrazione finanziaria riguardava l'importazione di beni in Italia da parte di un operatore sammarinese mediante il proprio rappresentante fiscale, cui faceva seguito la cessione nel territorio dello Stato a un soggetto nazionale. Quest'ultima operazione non "<i>ha obbligo di essere documentata tramite fattura elettronica</i>". Ciò nondimeno, il rappresentante fiscale può emettere un documento "fattura" in formato elettronico via Sdl, riportando, oltre al codice N2.2, l'indicazione che l'imposta afferente all'operazione deve essere assolta dal cessionario ai sensi dell'art. 17 del DPR 633/72.</p>
3	<p>FATTURAZIONE ELETTRONICA - SERVIZIO DI CONSULTAZIONE - ESTENSIONE</p> <p>Con il provv. 8.3.2024 n. 105669, l'Agenzia delle Entrate ha previsto che tutti i contribuenti possano avvalersi, senza necessità di preventiva adesione, del servizio di consultazione e acquisizione delle fatture elettroniche e dei loro duplicati informatici.</p> <p>Il "libero accesso" è possibile, quindi, sia per i consumatori finali, come previsto dal DL 18.10.2023 n. 145 (c.d. DL "Anticipi"), sia per i soggetti passivi.</p>
3.1	<p>LIBERA CONSULTAZIONE DELLE FATTURE ELETTRONICHE</p> <p>L'Agenzia delle Entrate ricorda che i <i>file</i> delle fatture elettroniche possono essere memorizzati fino al 31 dicembre dell'ottavo anno successivo a quello di presentazione della dichiarazione di riferimento o fino alla definizione di eventuali giudizi, per finalità di controllo (art. 1 co. 5-bis del DLgs. 127/2015). Non è più necessaria, quindi, la richiesta, ai fini della suddetta memorizzazione, di una preventiva adesione da parte del contribuente al servizio di consultazione (indipendentemente dalla circostanza che agisca in qualità di soggetto passivo).</p> <p>Nel provvedimento in esame, l'Amministrazione finanziaria precisa che:</p> <ul style="list-style-type: none"> • i <i>file</i> delle fatture elettroniche restano disponibili nell'area riservata sino al 31 dicembre del secondo anno successivo a quello di ricezione da parte del Sdl;



	<ul style="list-style-type: none"> • i “dati fattura” (dati fiscalmente rilevanti ai sensi dell’art. 21 del DPR 633/72 ad esclusione di quelli relativi alla natura, qualità e quantità dei beni e servizi oggetto dell’operazione) sono messi a disposizione fino al 31 dicembre dell’ottavo anno successivo a quello di presentazione della dichiarazione di riferimento
3.2	<p>SERVIZIO DI REGISTRAZIONE DELL’INDIRIZZO TELEMATICO PER ENTI NON COMMERCIALI</p> <p>I soggetti diversi da persona fisica non titolari di partita IVA, in qualità di cessionari o committenti, possono avvalersi, analogamente a quanto già accade per i soggetti passivi, di un servizio di registrazione mediante il quale è possibile indicare il canale e l’indirizzo telematico prescelto per la ricezione dei <i>file</i> mediante Sdl.</p>
3.3	<p>FATTURAZIONE VERSO SOGGETTI IN REGIME DI VANTAGGIO O FORFETARIO</p> <p>Con il provv. Agenzia delle Entrate 8.3.2024 n. 105669 viene eliminata la lett. d) del punto 3.4 contenuta nel precedente provv. 24.11.2022 n. 433608, in base alla quale veniva definita la modalità di predisposizione della fattura elettronica emessa nei confronti dei soggetti in “regime di vantaggio” (art. 27 co. 1 e 2 del DL 98/2011), in “regime forfetario” (art. 1 co. 54 - 89 della L. 190/2014) o dei produttori agricoli di cui all’art. 34 co. 6 del DPR 633/72.</p> <p>Secondo tale disposizione, il documento poteva essere redatto inserendo solo il codice convenzionale “0000000”. In tale circostanza <i>“il Sdl recapitava la fattura elettronica al cessionario/committente mettendola a disposizione nella sua area riservata del sito web dell’Agenzia delle entrate (...)”</i>. Dal canto suo, il cedente/prestatore era tenuto tempestivamente a comunicare – per vie diverse dal Sdl – al cessionario/committente che l’originale della fattura elettronica era a sua disposizione nell’area riservata del sito web dell’Agenzia delle Entrate.</p> <p>Dall’abrogazione di tale previsione pare potersi dedurre che anche i soggetti in regime di franchigia – per i quali, dall’1.1.2024, non sussistono più le ipotesi di esonero dall’obbligo di fatturazione elettronica in vigore fino al 31.12.2023 – siano invitati a dotarsi di un indirizzo telematico da comunicare al cedente o prestatore.</p>
3.4	<p>DECORRENZA DELLE NUOVE DISPOSIZIONI</p> <p>Le disposizioni del provv. Agenzia delle Entrate 8.3.2024 n. 105669 si applicano dal 20.3.2024.</p>
4	<p>ACCREDITAMENTO AL CINQUE PER MILLE DELL’IRPEF PER IL 2024 - PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE</p> <p>Con il comunicato stampa 6.3.2024 n. 9, l’Agenzia delle Entrate ha illustrato le modalità e i termini previsti per la presentazione delle domande:</p> <ul style="list-style-type: none"> • per accedere al riparto del cinque per mille dell’IRPEF per l’anno finanziario 2024; • da parte delle ONLUS e delle associazioni sportive dilettantistiche.
4.1	<p>ONLUS</p> <p>L’art. 9 co. 6 del DL 228/2021, come modificato dall’art. 17-<i>bis</i> del DL 145/2023, ha stabilito che, anche per l’anno finanziario 2024, le ONLUS iscritte al 22.11.2021 alla relativa Anagrafe tenuta dall’Agenzia delle Entrate sono destinatarie della quota del cinque per mille con le modalità stabilite dal DPCM 23.7.2020 per gli enti del volontariato e devono quindi continuare a presentare le richieste di accreditamento al cinque per mille all’Agenzia delle Entrate:</p> <ul style="list-style-type: none"> • in caso di prima iscrizione; • oppure in presenza di variazioni rispetto alla precedente iscrizione. <p>Non devono invece ripresentare l’istanza le ONLUS già presenti nell’elenco permanente delle ONLUS accreditate per il 2024, pubblicato il 4.3.2024 sul sito dell’Agenzia delle Entrate.</p>



	<p>Ove la domanda di iscrizione sia necessaria, va presentata:</p> <ul style="list-style-type: none"> • entro il 10.4.2024; • in via telematica, utilizzando i servizi <i>on line</i> dell'Agenzia delle Entrate, direttamente o tramite un intermediario. <p><i>Richiesta di rettifica di eventuali errori</i></p> <p>Entro il 30.4.2024, il legale rappresentante della ONLUS potrà chiedere alla Direzionale regionale dell'Agenzia delle Entrate territorialmente competente la rettifica di eventuali errori di iscrizione, emergenti dall'elenco provvisorio pubblicato entro il 20.4.2024.</p> <p><i>Pubblicazione dell'elenco definitivo</i></p> <p>L'elenco definitivo sarà pubblicato sul sito dell'Agenzia delle Entrate entro il 10.5.2024.</p>
4.2	<p>ASSOCIAZIONI SPORTIVE DILETTANTISTICHE</p> <p>Le associazioni sportive dilettantistiche, di nuova costituzione o che non sono presenti nell'elenco permanente pubblicato sul sito del CONI, devono presentare la domanda di iscrizione, in via telematica:</p> <ul style="list-style-type: none"> • al CONI, mediante l'applicativo disponibile sia sul sito del CONI, sia sul sito dell'Agenzia delle Entrate; • entro il 10.4.2024. <p><i>Richiesta di rettifica di eventuali errori</i></p> <p>Entro il 30.4.2024, il legale rappresentante dell'associazione potrà chiedere all'ufficio del CONI territorialmente competente la rettifica di eventuali errori di iscrizione, emergenti dall'elenco provvisorio pubblicato entro il 20.4.2024.</p> <p><i>Pubblicazione dell'elenco definitivo</i></p> <p>L'elenco definitivo sarà pubblicato sul sito del CONI entro il 10.5.2024.</p>
4.3	<p>ENTI ISCRITTI AL RUNTS</p> <p>Gli enti iscritti al RUNTS e che sono inclusi nell'elenco permanente di cui all'art. 8 del DPCM 23.7.2020 non devono porre in essere alcun adempimento.</p> <p><i>Accreditamento entro il 10.4.2024</i></p> <p>Nel caso in cui non sia stata fatta richiesta di accreditamento al cinque per mille in sede di iscrizione al RUNTS, l'ente può in ogni caso accreditarsi successivamente, entro il 10 aprile di ciascun anno, ai fini dell'accesso al contributo a decorrere dall'anno in corso.</p> <p>La richiesta di iscrizione può quindi essere effettuata, tramite il portale del RUNTS, entro il 10.4.2024.</p>

5	<p>LAVORO DIPENDENTE PRESTATO ALL'ESTERO - APPROVAZIONE DELLE RETRIBUZIONI CONVENZIONALI PER IL 2024</p>
	<p>Con il DM 6.3.2024, pubblicato sulla <i>G.U.</i> 19.3.2024 n. 66, sono state approvate le retribuzioni convenzionali applicabili nel 2024 ai lavoratori dipendenti operanti all'estero.</p>
5.1	<p>RILEVANZA AI FINI FISCALI</p> <p>Ai fini fiscali, le retribuzioni convenzionali rilevano, in luogo di quelle effettivamente percepite, nei confronti dei lavoratori dipendenti che rispettino le seguenti condizioni:</p> <ul style="list-style-type: none"> • siano fiscalmente residenti in Italia;

	<ul style="list-style-type: none"> • prestino la propria attività all'estero in via continuativa e come oggetto esclusivo del rapporto di lavoro, anche se assunti presso un datore di lavoro estero o se la prestazione viene svolta in più Stati esteri; • soggiornino all'estero per un periodo superiore a 183 giorni nell'arco di 12 mesi, anche "a cavallo" di 2 anni solari. <p>La disciplina in esame non si applica, invece:</p> <ul style="list-style-type: none"> • ai dipendenti in trasferta; • qualora il dipendente presti la propria attività lavorativa in uno Stato con il quale l'Italia ha stipulato un accordo per evitare le doppie imposizioni che preveda la tassazione del reddito di lavoro esclusivamente nel Paese estero; • ai dipendenti pubblici; • ai dipendenti che svolgono l'attività in un settore economico non previsto nel decreto in esame. <p><i>Retribuzioni corrisposte prima della pubblicazione del DM 6.3.2024</i></p> <p>In considerazione del ritardo con cui è stato emanato il DM 6.3.2024, si ricorda che l'Agenzia delle Entrate aveva chiarito che, se vengono corrisposte retribuzioni prima della pubblicazione del decreto relativo all'anno di competenza, occorre fare riferimento al decreto approvato per l'anno precedente, salvo conguaglio (circ. 26.1.2001 n. 7, § 7.4).</p>
5.2	<p>RILEVANZA AI FINI CONTRIBUTIVI</p> <p>Ai fini contributivi, le retribuzioni convenzionali rilevano per il calcolo dei contributi dovuti per le assicurazioni obbligatorie nei confronti dei lavoratori italiani, dei lavoratori cittadini degli altri Stati membri dell'Unione europea e dei lavoratori extracomunitari, titolari di un regolare titolo di soggiorno e di un contratto di lavoro in Italia, inviati dal proprio datore di lavoro a prestare l'attività all'estero:</p> <ul style="list-style-type: none"> • in Paesi con i quali non sono in vigore accordi di sicurezza sociale; • oppure in Stati con accordi di sicurezza sociale, in relazione alle assicurazioni non contemplate negli accordi esistenti. <p><i>Lavoratori operanti in Stati con accordi di sicurezza sociale</i></p> <p>Si ricorda che, con la sentenza 6.9.2016 n. 17646, la Corte di Cassazione ha affermato che qualora vi siano accordi che consentano il mantenimento della copertura assicurativa in Italia dei lavoratori, in deroga al criterio della territorialità, i datori di lavoro devono assumere come parametro per la determinazione della base imponibile ai fini contributivi le retribuzioni effettivamente corrisposte ai lavoratori all'estero, in quanto non è applicabile l'equiparazione della definizione di reddito di lavoro dipendente ai fini fiscali e previdenziali. In tal caso, infatti, non è compatibile l'utilizzo ai fini contributivi delle retribuzioni convenzionali applicabili ai fini fiscali, ai sensi del co. 8-bis dell'art. 51 del TUIR, in quanto:</p> <ul style="list-style-type: none"> • tale comma introduce il discrimine temporale dei 183 giorni, legato al concetto di "residenza fiscale" delle persone fisiche ex art. 2 co. 2 del TUIR, ma privo di significato se trasposto nel campo previdenziale, nel quale il concetto di "residenza" non rileva; • ritenere detta disposizione operante ai fini previdenziali determinerebbe un'ingiustificata disparità di trattamento tra i lavoratori assoggettati al regime previdenziale italiano che soggiornino all'estero per periodi superiori o inferiori a quello indicato, nonché una compressione delle entrate pubbliche, a danno anche della posizione previdenziale dei dipendenti. <p><i>Regolarizzazioni contributive</i></p> <p>In considerazione del ritardo con cui è stato emanato il DM 6.3.2024, la circ. INPS 25.3.2024 n. 49 ha chiarito che i datori di lavoro possono regolarizzare i versamenti contributivi relativi ai mesi di gennaio, febbraio e marzo 2024:</p> <ul style="list-style-type: none"> • entro il 16.6.2024; • senza aggravio di oneri aggiuntivi.



6	EROGAZIONI LIBERALI IN NATURA DI MODICO VALORE - SOGLIA DI ESENZIONE PER IL 2024 - CHIARIMENTI
	Con la circ. 7.3.2024 n. 5, l'Agenzia delle Entrate ha fornito chiarimenti sulle novità introdotte in tema di redditi di lavoro dipendente dalla L. 30.12.2023 n. 213 (legge di bilancio 2024) e dal DL 18.10.2023 n. 145 (c.d. DL "Anticipi").
6.1	<p>FRINGE BENEFIT PER IL 2024</p> <p>L'art. 1 co. 16 - 17 della L. 30.12.2023 n. 213 ha previsto l'incremento temporaneo, per il 2024, della soglia di non imponibilità dei <i>fringe benefit</i>. In particolare, la misura di tale soglia è elevata da 258,23 euro a:</p> <ul style="list-style-type: none"> • 1.000,00 euro per tutti i dipendenti; • 2.000,00 euro per i soli lavoratori dipendenti con figli fiscalmente a carico. <p>Il superamento dei suddetti limiti comporta la concorrenza dell'intero ammontare alla determinazione del reddito tassabile secondo le modalità ordinarie (non soltanto della quota parte eccedente).</p> <p>Rimborso spese per l'affitto o interessi sul mutuo prima casa</p> <p>Tra le novità in tema di <i>fringe benefit</i> per il 2024, è inoltre prevista la possibilità di agevolare, attraverso l'erogazione diretta o il rimborso delle somme, le spese per l'affitto o quelle per gli interessi sul mutuo relativo alla prima casa.</p> <p>Sul punto, l'Agenzia delle Entrate ha chiarito che:</p> <ul style="list-style-type: none"> • occorre fare riferimento alla nozione di abitazione principale già prevista ai fini delle detrazioni di cui agli artt. 15 e 16 del TUIR. Pertanto, per abitazione principale del contribuente si deve intendere quella nella quale il contribuente o i suoi familiari dimorano abitualmente; • con riguardo alle spese per l'affitto, rileva il canone risultante dal contratto di locazione regolarmente registrato e pagato nell'anno; • il datore di lavoro deve acquisire e conservare la documentazione rilevante ai fini in esame o, in alternativa, una dichiarazione sostitutiva di atto notorio.
6.2	<p>ALTRI CHIARIMENTI</p> <p>La circ. 5/2024 ha inoltre fornito indicazioni in merito al:</p> <ul style="list-style-type: none"> • trattamento integrativo speciale per il lavoro notturno e festivo per i dipendenti degli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande e per quelli di strutture turistiche, ricettive e termali; • riscatto dei periodi non coperti da retribuzione.

7	CORREZIONE DI ERRORI CONTABILI - RILEVANZA FISCALE NEL PERIODO DI IMPUTAZIONE IN BILANCIO
	La risposta a interpello Agenzia delle Entrate 21.3.2024 n. 73 ha fornito i primi chiarimenti in merito alla disciplina sulla correzione degli errori contabili applicabile, a decorrere dal periodo d'imposta in corso al 22.6.2022, ai soggetti che adottano il principio di derivazione rafforzata e sottopongono il bilancio a revisione legale, per effetto delle disposizioni introdotte dal DL 73/2022 (c.d. DL "Semplificazioni fiscali") conv. L. 122/2022 e dalla L. 197/2022 (legge di bilancio 2023).
7.1	<p>DECORRENZA</p> <p>L'Agenzia delle Entrate ha confermato che la nuova procedura di correzione si applica agli errori corretti nel 2022 e relativi a componenti di reddito di competenza di precedenti</p>



	<p>esercizi (che avrebbero, quindi, dovuto trovare riconoscimento fiscale nel modello REDDITI 2023).</p>
7.2	<p>AMBITO OGGETTIVO DI APPLICAZIONE DELLA PROCEDURA DI CORREZIONE</p> <p>Le disposizioni in esame devono essere riferite agli errori che sono qualificabili come tali secondo i principi contabili, indipendentemente dalla loro “rilevanza” e, quindi, sia agli errori rilevanti (corretti a Patrimonio netto) che a quelli non rilevanti (corretti a Conto economico).</p> <p>La procedura non trova, invece, applicazione agli errori che sono conseguenza di una non corretta applicazione di norme fiscali.</p>
7.3	<p>TRATTAMENTO FISCALE DELLE POSTE CORRETTIVE</p> <p>Secondo l’Agenzia delle Entrate, in presenza dei requisiti soggettivi e oggettivi per l’applicazione della nuova procedura, la disciplina in esame determina la rilevanza fiscale, ai fini IRES, delle poste correttive nell’esercizio in cui viene operata la correzione (senza che sia necessaria la presentazione della dichiarazione integrativa con riferimento al periodo d’imposta in cui è stato commesso l’errore), ma non incide sulla natura del componente reddituale.</p> <p>Pertanto, continuano ad applicarsi le norme che limitano o riducono la rilevanza fiscale dei componenti negativi di reddito, i quali sono deducibili per l’importo che sarebbe stato deducibile nel periodo d’imposta in cui l’errore è stato commesso.</p> <p>Nel caso di specie, avente per oggetto canoni di <i>leasing</i>, la deducibilità subisce le limitazioni previste dall’art. 102 co. 7 del TUIR.</p> <p>La nuova disciplina implica, poi, che gli interessi passivi impliciti nei canoni di <i>leasing</i> oggetto di correzione siano deducibili, ai fini IRES, tenendo conto delle limitazioni disposte dall’art. 96 del TUIR, determinate sulla base degli interessi attivi e dei proventi assimilati e del risultato operativo lordo (ROL) disponibili nel periodo d’imposta in cui gli errori contabili vengono corretti.</p> <p>Resta fermo che anche i componenti rilevanti ai fini fiscali a seguito della correzione degli errori contabili concorrono a determinare il ROL.</p>
7.4	<p>AIUTO PER LA CRESCITA ECONOMICA (ACE)</p> <p>Ad avviso dell’Agenzia delle Entrate, le poste conseguenti alla correzione di errori contabili sono irrilevanti ai fini ACE.</p> <p>Conseguentemente, occorre procedere alla determinazione della base ACE relativa ai singoli periodi d’imposta interessati dagli errori esclusivamente con il meccanismo delle dichiarazioni integrative.</p>

8	<p>RIVERSAMENTO DEL CREDITO D’IMPOSTA PER RICERCA E SVILUPPO - NOVITÀ DEL DL 145/2023 CONV. L. 191/2023 - APPROVAZIONE DI UN NUOVO MODELLO</p> <p>L’art. 5 del DL 18.10.2023 n. 145, conv. L. 15.12.2023 n. 191, ha apportato alcune modifiche alla procedura di riversamento del credito d’imposta per ricerca e sviluppo, disciplinata dall’art. 5 co. 7-12 del DL 146/2021.</p> <p>In attuazione della nuova disciplina, il provv. Agenzia delle Entrate 29.3.2024 n. 169262 ha:</p> <ul style="list-style-type: none"> • aggiornato il precedente provv. Agenzia delle Entrate 1.6.2022 n. 188987; • approvato un nuovo modello, unitamente alle relative istruzioni, che i contribuenti devono presentare per accedere alla procedura di riversamento.
----------	--



	<p>Occorre riversare per intero il credito d'imposta compensato e l'effetto consiste nello stralcio delle sanzioni amministrative, degli interessi e nella non punibilità per il reato di indebita compensazione.</p> <p>La procedura è riservata ai contribuenti che hanno realmente sostenuto le spese, ma che, a causa di questioni di natura interpretativa, non sono ritenute agevolabili dagli uffici (sono esclusi i contribuenti che non possiedono la documentazione giustificativa del credito o che hanno posto in essere condotte fraudolente o simulate).</p>
8.1	<p>TERMINI</p> <p>La domanda di riversamento va trasmessa telematicamente all'Agenzia delle Entrate entro il termine perentorio del 30.7.2024.</p> <p>Ove il contribuente scelga il pagamento in unica soluzione, questo deve avvenire entro il 16.12.2024.</p> <p>In alternativa, è possibile pagare in 3 rate annuali di pari importo, scadenti rispettivamente il:</p> <ul style="list-style-type: none"> • 16.12.2024; • 16.12.2025; • 16.12.2026.
8.2	<p>REVOCA</p> <p>Il contribuente può revocare la domanda barrando l'apposita casella presente nel frontespizio del nuovo modello, sempre che non abbia già pagato le somme o la prima rata.</p> <p>La revoca deve avvenire entro il 30.6.2024.</p> <p>Disposta la revoca, è possibile presentare una nuova domanda entro il 30.7.2024.</p>
9	<p>CERTIFICAZIONI UNICHE 2024 - REDDITI DICHIARABILI SOLO MEDIANTE IL MODELLO REDDITI PF 2024 - INVIO ALL'AGENZIA DELLE ENTRATE ENTRO IL 31.10.2024</p>
	<p>Con la ris. 4.3.2024 n. 13, l'Agenzia delle Entrate ha chiarito che le Certificazioni Uniche 2024, relative al 2023, contenenti redditi dichiarabili esclusivamente mediante il modello REDDITI PF 2024, come i redditi di lavoro autonomo "professionale", possono anche per quest'anno essere inviate in via telematica alla stessa Agenzia entro il termine di presentazione del modello 770/2024, ossia entro il 31.10.2024.</p>
9.1	<p>ESTENSIONE DELLA DICHIARAZIONE PRECOMPILATA ALLE PERSONE FISICHE TITOLARI DI PARTITA IVA</p> <p>L'art. 19 del DLgs. 8.1.2024 n. 1 (c.d. "Adempimenti") ha stabilito che, a partire dal 2024, in via sperimentale, l'Agenzia delle Entrate rende disponibile la dichiarazione precompilata anche alle persone fisiche diverse da dipendenti e pensionati, compresi i titolari di partita IVA (imprenditori e professionisti), utilizzando i dati disponibili in Anagrafe tributaria, trasmessi da soggetti terzi e contenuti nelle certificazioni trasmesse dai sostituti d'imposta.</p> <p>Per effetto di tale novità, il termine di trasmissione delle Certificazioni Uniche 2024 dei lavoratori autonomi sarebbe stato quello ordinario del 18.3.2024 (in quanto il 16.3.2024 cadeva di sabato).</p> <p>Ai sensi dell'art. 4 co. 6-<i>quinquies</i> del DPR 322/98, infatti, possono essere trasmesse entro il 31 ottobre solo le Certificazioni Uniche contenenti esclusivamente redditi esenti o non dichiarabili con la dichiarazione precompilata.</p> <p>Con la ris. 13/2024, l'Agenzia delle Entrate ha invece chiarito che per questo primo anno le Certificazioni Uniche 2024 contenenti compensi e proventi dichiarabili solo con il modello REDDITI PF 2024 e non con il modello 730/2024 possono essere trasmesse entro il 31.10.2024.</p>
9.2	<p>CERTIFICAZIONI UNICHE 2025</p> <p>A partire dalle Certificazioni Uniche 2025 relative al periodo d'imposta 2024:</p>



	<ul style="list-style-type: none"> le informazioni presenti nelle Certificazioni Uniche contenenti redditi dichiarabili solo con il modello REDDITI PF saranno ordinariamente utilizzate per l'elaborazione della dichiarazione precompilata; l'invio di tutte le certificazioni contenenti redditi dichiarabili mediante il modello 730 oppure mediante il modello REDDITI PF (es. redditi di lavoro autonomo "professionale") dovrà essere effettuato entro il 16 marzo dell'anno successivo a quello in cui le somme e i valori sono stati corrisposti.
9.3	<p>CERTIFICAZIONI CON SCADENZA AL 31 OTTOBRE</p> <p>Resta ferma, a regime, la possibilità per i sostituti d'imposta di trasmettere entro il termine del 31 ottobre le Certificazioni Uniche contenenti esclusivamente redditi esenti o non dichiarabili né con il modello 730 né con il modello REDDITI PF, ad esempio quelle dei soggetti diversi dalle persone fisiche con riferimento:</p> <ul style="list-style-type: none"> alle provvigioni; ai corrispettivi erogati dal condominio per contratti di appalto.
10	<p>COMUNICAZIONE DEI DATI DELLE LIQUIDAZIONI PERIODICHE IVA - AGGIORNAMENTO DEL MODELLO</p> <p>Con il provv. Agenzia delle Entrate 14.3.2024 n. 125654 sono state apportate alcune modifiche alle informazioni presenti nel modello di comunicazione dei dati delle liquidazioni periodiche IVA (c.d. "modello LIPE").</p> <p>Le modifiche derivano, principalmente, dalla nuova soglia di 100,00 euro (anziché 25,82 euro) prevista per il versamento minimo dell'IVA periodica, ai sensi dell'art. 9 del DLgs. 8.1.2024 n. 1 (c.d. "Adempimenti").</p> <p>Anche le ulteriori lievi modifiche si sono rese necessarie per adeguare il modello e le relative specifiche tecniche alla normativa vigente (es. la sostituzione dell'informativa sul trattamento dei dati personali).</p>
11	<p>IVA INDETRAIBILE A SEGUITO DI ACCERTAMENTO - MODALITÀ DI RECUPERO</p> <p>L'Agenzia delle Entrate, con la risposta a interpello 11.3.2024 n. 66, si è espressa in merito ai limiti per ottenere il rimborso dell'IVA corrisposta al fornitore, ai sensi dell'art. 30-ter del DPR 633/72, qualora tale soggetto non restituisca l'imposta che era stata indebitamente applicata in fattura e poi disconosciuta dall'Ufficio.</p>
11.1	<p>RIQUALIFICAZIONE DELL'OPERAZIONE IN SEDE ACCERTATIVA</p> <p>Una società ha effettuato operazioni, riconducibili a un contratto di appalto per servizi, applicando l'IVA secondo le modalità ordinarie e l'aliquota ordinaria.</p> <p>La società committente ha detratto l'imposta.</p> <p>A seguito di una diversa qualificazione delle operazioni, ricondotte a un contratto di somministrazione di lavoro, l'Agenzia delle Entrate ritiene che l'IVA non fosse applicabile e disconosce la detrazione esercitata dalla società committente.</p> <p>A fronte del diniego della detrazione, il soggetto passivo chiede come poter recuperare l'imposta (considerando, tra l'altro, che il fornitore non è più operativo in quanto assoggettato a una procedura concorsuale).</p>
11.2	<p>CONDIZIONI PER LA RESTITUZIONE DELL'IVA</p> <p>L'Agenzia delle Entrate ritiene che, anche laddove il prestatore non abbia restituito l'IVA indebitamente applicata e quindi detratta dal committente, quest'ultimo soggetto non può presentare istanza di rimborso per l'IVA assolta in rivalsa.</p> <p>L'istituto della restituzione dell'imposta, ai sensi dell'art. 30-ter del DPR 633/72, è esperibile solamente dal prestatore (in quanto soggetto obbligato al pagamento dell'imposta), entro il termine decadenziale di 2 anni dalla restituzione dell'IVA al committente.</p>



	<p>Per il committente, invece, è riconosciuta soltanto la possibilità di pretendere la restituzione dell'imposta dal fornitore ricorrendo agli strumenti civilistici (eventualmente anche mediante un'insinuazione tardiva al passivo fallimentare).</p>
12	<p>EROGAZIONI LIBERALI A FAVORE DELLA RICERCA SCIENTIFICA CHE POSSONO ESSERE INTEGRALMENTE DEDOTTE DAL REDDITO IRES - INDIVIDUAZIONE DEI SOGGETTI BENEFICIARI - AGGIORNAMENTO</p>
	<p>L'art. 1 co. 353 della L. 23.12.2005 n. 266 (Finanziaria 2006) prevede l'integrale deducibilità dal reddito ai fini IRES dei fondi trasferiti per il finanziamento della ricerca, a titolo di contributo o liberalità, a favore di fondazioni e di associazioni riconosciute:</p> <ul style="list-style-type: none">• aventi per oggetto statutario lo svolgimento o la promozione di attività di ricerca scientifica;• individuate con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri. <p>In attuazione di tale disposizione, con il DPCM 19.1.2024 (pubblicato sulla <i>G.U.</i> 7.3.2024 n. 56) sono state individuate le fondazioni e le associazioni riconosciute in relazione alle quali si applica la suddetta deducibilità ai fini IRES. Il nuovo elenco, riportato in allegato al presente provvedimento:</p> <ul style="list-style-type: none">• sostituisce quello approvato dal DPCM 7.7.2022 (pubblicato sulla <i>G.U.</i> 27.8.2022 n. 200);• contiene 10 soggetti in più rispetto al precedente elenco (da 303 a 313);• può essere soggetto a revisione annuale.



13		APRILE 2024: PRINCIPALI ADEMPIMENTI
SCADENZA	ADEMPIMENTO	COMMENTO
10.4.2024	Comunicazione operazioni in contanti con turisti stranieri	<p>I soggetti di cui agli artt. 22 (commercianti al minuto e assimilati) e 74-ter (agenzie di viaggio e turismo) del DPR 633/72, che liquidano l'IVA mensilmente, devono comunicare all'Agenzia delle Entrate le operazioni in contanti legate al turismo, effettuate nel 2023:</p> <ul style="list-style-type: none"> nei confronti delle persone fisiche di cittadinanza diversa da quella italiana, che abbiano residenza fuori dal territorio italiano; di importo pari o superiore a 5.000,00 euro e fino a 15.000,00 euro. <p>La comunicazione deve avvenire:</p> <ul style="list-style-type: none"> in via telematica; direttamente, o avvalendosi degli intermediari abilitati; utilizzando il "modello polivalente".
10.4.2024	Presentazione domande per il cinque per mille	<p>Le ONLUS, iscritte al 22.11.2021 alla relativa anagrafe tenuta dall'Agenzia delle Entrate, devono presentare in via telematica all'Agenzia delle Entrate, direttamente o tramite un intermediario abilitato, la richiesta di iscrizione nell'elenco dei soggetti beneficiari della ripartizione del cinque per mille dell'IRPEF:</p> <ul style="list-style-type: none"> in caso di prima iscrizione; oppure in presenza di variazioni rispetto alla precedente iscrizione; oppure se non si è stati inseriti nell'elenco permanente pubblicato sul sito dell'Agenzia delle Entrate il 4.3.2024.
10.4.2024	Presentazione domande per il cinque per mille	<p>Le associazioni sportive dilettantistiche, in possesso dei previsti requisiti, devono presentare in via telematica al CONI la richiesta di iscrizione nell'elenco dei soggetti beneficiari della ripartizione del cinque per mille dell'IRPEF:</p> <ul style="list-style-type: none"> in caso di prima iscrizione; oppure in presenza di variazioni rispetto alla precedente iscrizione; oppure se non si è stati inseriti nell'elenco permanente 2024 pubblicato sul sito del CONI. <p>A seguito della stipulazione di un'apposita convenzione con l'Agenzia delle Entrate, l'applicativo per l'iscrizione delle associazioni sportive dilettantistiche è disponibile sia sul sito del CONI, mediante un collegamento con il sito dell'Agenzia delle Entrate, sia sul sito della stessa Agenzia.</p>
10.4.2024	Presentazione domande per il cinque per mille	<p>Gli enti iscritti nel RUNTS devono presentare la domanda di accreditamento per concorrere alla ripartizione del cinque per mille dell'IRPEF:</p>



13		APRILE 2024: PRINCIPALI ADEMPIMENTI
SCADENZA	ADEMPIMENTO	COMMENTO
		<ul style="list-style-type: none"> • se non sono inclusi nell'elenco permanente; • se non l'hanno già effettuata in sede di iscrizione al RUNTS. <p>La richiesta di accreditamento va effettuata tramite il portale del RUNTS.</p>
12.4.2024	Ricorso contro le nuove rendite dei terreni	<p>In relazione alle nuove rendite catastali dei terreni attribuite sulla base delle dichiarazioni relative all'uso del suolo per l'erogazione dei contributi agricoli, presentate all'Agenzia per le erogazioni in agricoltura (AGEA) nel 2023, i titolari di redditi dominicali e agrari possono:</p> <ul style="list-style-type: none"> • presentare ricorso innanzi alla Corte di giustizia tributaria di primo grado (ex Commissione tributaria provinciale) competente per territorio; • oppure presentare istanza di autotutela.
12.4.2024	Presentazione domande credito d'imposta funzionamento sale cinematografiche	<p>Le imprese che gestiscono sale cinematografiche devono presentare al Ministero della Cultura, entro le ore 23.59, la domanda:</p> <ul style="list-style-type: none"> • per richiedere il credito d'imposta relativo ai costi di funzionamento delle sale inerenti all'anno 2023; • tramite la piattaforma DGCOL disponibile all'indirizzo http://doc.cultura.gov.it/. <p>Rileva l'ordine cronologico di presentazione delle domande.</p>
15.4.2024	Trasmissione dati acquisti dall'estero	<p>I soggetti passivi IVA, residenti o stabiliti in Italia, devono trasmettere in via telematica all'Agenzia delle Entrate, in formato XML tramite il Sistema di Interscambio:</p> <ul style="list-style-type: none"> • i dati relativi alle operazioni di acquisto di beni e di prestazioni di servizi da soggetti non stabiliti in Italia; • in relazione ai documenti comprovanti l'operazione ricevuti nel mese precedente o ad operazioni effettuate nel mese precedente. <p>La comunicazione non riguarda:</p> <ul style="list-style-type: none"> • le operazioni per le quali è stata ricevuta una bolletta doganale o una fattura elettronica; • gli acquisti di beni e servizi non rilevanti territorialmente ai fini IVA in Italia ai sensi degli artt. 7 - 7-octies del DPR 633/72, qualora siano di importo non superiore a 5.000,00 euro per singola operazione.
15.4.2024	Presentazione domande <i>bonus</i> edicole	<p>Le imprese esercenti punti vendita esclusivi per la rivendita di giornali e riviste, con codice ATECO</p>



13		APRILE 2024: PRINCIPALI ADEMPIMENTI
SCADENZA	ADEMPIMENTO	COMMENTO
		<p>primario o prevalente 47.62.10, devono presentare, entro le ore 17.00, la domanda:</p> <ul style="list-style-type: none"> per ottenere il contributo, in misura pari al 50%, delle spese sostenute nel 2022 per IMU, TASI, COSAP/TOSAP, TARI, canoni di locazione, energia elettrica, servizi telefonici, collegamento a internet, registratori telematici, dispositivi POS e altre spese per la trasformazione digitale e l'ammmodernamento tecnologico, al netto dell'IVA; al Dipartimento per l'Informazione e l'editoria della Presidenza del Consiglio dei Ministri: in via telematica, attraverso la specifica procedura disponibile nell'area riservata del portale www.impresainungiorno.gov.it; compilando l'apposita dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, attestante il possesso dei requisiti e le spese sostenute. <p>Non rileva l'ordine cronologico di presentazione delle domande.</p>
15.4.2024	Domande contributi formazione autotrasportatori	<p>Le imprese di autotrasporto di merci per conto di terzi devono presentare le domande per la concessione di contributi per le iniziative formative volte ad accrescere le competenze e le capacità professionali degli imprenditori e degli operatori del settore dell'autotrasporto di merci per conto di terzi, di cui al DM 7.2.2024:</p> <ul style="list-style-type: none"> al Ministero delle Infrastrutture e dei trasporti e al soggetto gestore "Rete Autostrade Mediterranee per la logistica, le infrastrutture ed i trasporti S.p.a."; utilizzando l'apposito modello; mediante posta elettronica certificata (PEC) agli indirizzi dg.ssa@pec.mit.gov.it e ram.formazione.2024@pec.it. <p>Non rileva l'ordine cronologico di presentazione delle domande.</p>
16.4.2024	Versamento IVA mensile	<p>I contribuenti titolari di partita IVA in regime mensile devono:</p> <ul style="list-style-type: none"> liquidare l'IVA relativa al mese di marzo 2024; versare l'IVA a debito. <p>I soggetti che affidano la tenuta della contabilità a terzi e ne hanno dato comunicazione all'ufficio delle Entrate, nel liquidare e versare l'IVA possono far riferimento all'IVA divenuta esigibile nel secondo mese precedente.</p> <p>Se l'importo dovuto, unitamente a quello di gennaio e</p>



13		APRILE 2024: PRINCIPALI ADEMPIMENTI
SCADENZA	ADEMPIMENTO	COMMENTO
		<p>febbraio 2024, non supera il limite di 100,00 euro, il versamento dovrà essere effettuato insieme a quello relativo al mese successivo.</p> <p>È possibile il versamento trimestrale, senza applicazione degli interessi, dell'IVA relativa ad operazioni derivanti da contratti di subfornitura, qualora per il pagamento del prezzo sia stato pattuito un termine successivo alla consegna del bene o alla comunicazione dell'avvenuta esecuzione della prestazione di servizi.</p>
16.4.2024	Versamento rata saldo IVA 2023	I contribuenti titolari di partita IVA che hanno versato, entro il 18.3.2024, la prima rata del saldo dell'imposta derivante dalla dichiarazione per l'anno 2023, devono versare la seconda rata, con applicazione dei previsti interessi.
16.4.2024	Versamento rata acconti imposte da modello REDDITI PF 2023	<p>Le persone fisiche titolari di partita IVA che nel periodo d'imposta 2022 hanno dichiarato ricavi o compensi non superiori a 170.000,00 euro e che hanno optato per il versamento rateale, a partire dal 16.1.2024, del secondo o unico acconto dovuto per il 2023 in base alla dichiarazione dei redditi, devono effettuare il versamento:</p> <ul style="list-style-type: none">della quarta delle 5 rate mensili di pari importo;con applicazione degli interessi nella misura del 4% annuo.
16.4.2024	Versamento ritenute e addizionali	<p>I sostituti d'imposta devono versare:</p> <ul style="list-style-type: none">le ritenute alla fonte operate nel mese di marzo 2024;le addizionali IRPEF trattenute nel mese di marzo 2024 sui redditi di lavoro dipendente e assimilati. <p>I soggetti che corrispondono compensi per lavoro autonomo o provvigioni possono non effettuare il versamento delle ritenute di cui agli artt. 25 e 25-bis del DPR 600/73, entro il termine in esame, se l'ammontare delle ritenute operate nei mesi di gennaio, febbraio e marzo 2024 non supera 100,00 euro.</p> <p>Il condominio che corrisponde corrispettivi per appalti di opere o servizi può non effettuare il versamento delle ritenute di cui all'art. 25-ter del DPR 600/73, entro il termine in esame, se l'ammontare cumulativo delle ritenute operate nei mesi di dicembre 2023, gennaio, febbraio e marzo 2024 non è di almeno 500,00 euro.</p>
16.4.2024	Versamento ritenute sui dividendi	<p>I sostituti d'imposta devono versare le ritenute alla fonte:</p> <ul style="list-style-type: none">operate sugli utili in denaro corrisposti nel trimestre gennaio-marzo 2024;



13		APRILE 2024: PRINCIPALI ADEMPIMENTI
SCADENZA	ADEMPIMENTO	COMMENTO
		<ul style="list-style-type: none"> • corrisposte dai soci per distribuzione di utili in natura nel trimestre gennaio-marzo 2024.
16.4.2024	Tributi apparecchi da divertimento	<p>I gestori di apparecchi meccanici o elettromeccanici da divertimento e intrattenimento devono versare l'imposta sugli intrattenimenti e l'IVA dovute:</p> <ul style="list-style-type: none"> • sulla base degli imponibili forfettari medi annui, stabiliti per le singole categorie di apparecchi; • in relazione agli apparecchi e congegni installati a marzo 2024.
22.4.2024	Comunicazione operazioni in contanti con turisti stranieri	<p>I soggetti di cui agli artt. 22 (commercianti al minuto e assimilati) e 74-ter (agenzie di viaggio e turismo) del DPR 633/72, che liquidano l'IVA trimestralmente o annualmente, devono comunicare all'Agenzia delle Entrate le operazioni in contanti legate al turismo, effettuate nel 2023:</p> <ul style="list-style-type: none"> • nei confronti delle persone fisiche di cittadinanza diversa da quella italiana, che abbiano residenza fuori dal territorio italiano; • di importo pari o superiore a 5.000,00 euro e fino a 15.000,00 euro. <p>La comunicazione deve avvenire:</p> <ul style="list-style-type: none"> • in via telematica; • direttamente, o avvalendosi degli intermediari abilitati; • utilizzando il "modello polivalente".
22.4.2024	Comunicazione verifiche apparecchi misuratori fiscali	<p>I fabbricanti degli apparecchi misuratori fiscali (registratori di cassa) e i laboratori di verifica periodica abilitati devono comunicare all'Agenzia delle Entrate i dati relativi alle operazioni di verifica effettuate nel trimestre gennaio-marzo 2024.</p> <p>La comunicazione deve avvenire:</p> <ul style="list-style-type: none"> • in via telematica; • direttamente, o avvalendosi degli intermediari abilitati.
24.4.2024	Comunicazione dati all'ENEA	<p>I contribuenti o gli intermediari (es. tecnici, amministratori di condominio) devono trasmettere all'ENEA i dati relativi agli interventi:</p> <ul style="list-style-type: none"> • volti alla riqualificazione energetica degli edifici, oppure di recupero edilizio dai quali deriva un risparmio energetico o l'utilizzo di fonti rinnovabili; • ultimati dall'1.1.2024 al 31.1.2024. <p>La trasmissione deve essere effettuata in via telematica, mediante l'apposito portale unico https://bonusfiscali.enea.it.</p>



13		APRILE 2024: PRINCIPALI ADEMPIMENTI
SCADENZA	ADEMPIMENTO	COMMENTO
		Per gli interventi conclusi dall'1.2.2024, l'invio dei dati deve avvenire entro 90 giorni dalla data di ultimazione dei lavori o del collaudo.
26.4.2024	Presentazione modelli INTRASTAT	<p>I soggetti che hanno effettuato operazioni intracomunitarie presentano in via telematica all'Agenzia delle Entrate i modelli INTRASTAT:</p> <ul style="list-style-type: none"> relativi al mese di marzo 2024, in via obbligatoria o facoltativa; ovvero al trimestre gennaio-marzo 2024, in via obbligatoria o facoltativa. <p>I soggetti che, nel mese di marzo 2024, hanno superato la soglia per la presentazione trimestrale dei modelli INTRASTAT presentano:</p> <ul style="list-style-type: none"> i modelli relativi ai mesi di gennaio, febbraio e marzo 2024, appositamente contrassegnati, in via obbligatoria o facoltativa; mediante trasmissione telematica. <p>Con la determinazione Agenzia delle Dogane e dei Monopoli 23.12.2021 n. 493869 sono stati approvati i nuovi modelli INTRASTAT e sono state previste ulteriori semplificazioni per la presentazione dei modelli INTRASTAT, applicabili a partire dagli elenchi relativi al 2022.</p>
29.4.2024	Imposta di bollo documenti informatici	<p>I contribuenti con periodo d'imposta coincidente con l'anno solare devono versare l'imposta di bollo:</p> <ul style="list-style-type: none"> dovuta per l'anno 2023 in relazione ai documenti (diversi dalle fatture elettroniche) o registri emessi o utilizzati in forma informatica; mediante il modello F24, da presentare con modalità esclusivamente telematiche; <p>secondo le modalità stabilite dalla ris. Agenzia delle Entrate 2.12.2014 n. 106.</p>
30.4.2024	Dichiarazione annuale IVA	<p>I contribuenti titolari di partita IVA devono presentare la dichiarazione annuale IVA:</p> <ul style="list-style-type: none"> relativa all'anno 2023 (modello IVA 2024); esclusivamente in via telematica (direttamente o avvalendosi degli intermediari abilitati). <p>Gli eventuali crediti IVA possono essere utilizzati in compensazione nel modello F24, per un importo superiore a 5.000,00 euro, a decorrere dal decimo giorno successivo a quello di presentazione della dichiarazione con il visto di conformità o la sottoscrizione dell'organo di revisione legale (salvo esonero in base al regime premiale ISA).</p>



13		APRILE 2024: PRINCIPALI ADEMPIMENTI
SCADENZA	ADEMPIMENTO	COMMENTO
30.4.2024	Opzione liquidazione IVA di gruppo	<p>Le società ed enti controllanti che intendono avvalersi dal 2024 del regime di liquidazione dell'IVA di gruppo, ai sensi art. 73 co. 3 del DPR 633/72, devono comunicare l'opzione:</p> <ul style="list-style-type: none"> • all'Agenzia delle Entrate; • mediante la compilazione del quadro VG della dichiarazione IVA relativa al 2023 (modello IVA 2024).
30.4.2024	Regolarizzazione dichiarazioni e versamenti IVA	<p>I contribuenti titolari di partita possono regolarizzare, mediante il ravvedimento operoso, con la riduzione delle sanzioni ad un ottavo del minimo:</p> <ul style="list-style-type: none"> • l'infedele presentazione della dichiarazione IVA relativa al 2022 (modello IVA 2023); • gli omessi, insufficienti o tardivi versamenti IVA del 2023. <p>Possono essere regolarizzate anche le violazioni commesse:</p> <ul style="list-style-type: none"> • nell'anno 2022, con riduzione delle sanzioni ad un settimo del minimo; • nelle annualità antecedenti, con riduzione delle sanzioni ad un sesto del minimo. <p>Il ravvedimento operoso si perfeziona mediante:</p> <ul style="list-style-type: none"> • il versamento degli importi non versati, degli interessi legali e delle sanzioni ridotte previste per le diverse violazioni; • la presentazione delle eventuali dichiarazioni integrative. <p>In relazione alle violazioni commesse fino al periodo d'imposta 2022, è possibile avvalersi, entro il 31.5.2024, della riapertura del ravvedimento operoso speciale di cui alla L. 197/2022 (art. 7 co. 6 - 7 del DL 29.3.2024 n. 39).</p>
30.4.2024	Presentazione modelli TR	<p>I soggetti IVA con diritto al rimborso infrannuale devono presentare all'Agenzia delle Entrate il modello TR:</p> <ul style="list-style-type: none"> • relativo al trimestre gennaio-marzo 2024; • utilizzando il modello approvato dall'Agenzia delle Entrate. <p>Il credito IVA trimestrale può essere:</p> <ul style="list-style-type: none"> • chiesto a rimborso; • oppure destinato all'utilizzo in compensazione nel modello F24. <p>Per la compensazione dei crediti IVA trimestrali per un importo superiore a 5.000,00 euro annui è obbligatorio apporre sul modello TR il visto di conformità o la sotto-</p>



13		
APRILE 2024: PRINCIPALI ADEMPIMENTI		
SCADENZA	ADEMPIMENTO	COMMENTO
		<p>scrizione dell'organo di revisione legale (salvo esonero in base al regime premiale ISA).</p> <p>La presentazione del modello deve avvenire:</p> <ul style="list-style-type: none">• in via telematica;• direttamente, o avvalendosi degli intermediari abilitati.
30.4.2024	Dichiarazione e versamento IVA regime "OSS"	<p>I soggetti passivi che hanno aderito al regime speciale "OSS" devono presentare all'Agenzia delle Entrate, in via telematica, la dichiarazione relativa al trimestre gennaio-marzo 2024 riguardante:</p> <ul style="list-style-type: none">• le prestazioni di servizi effettuate nei confronti di committenti non soggetti passivi IVA, in Stati membri dell'Unione europea diversi da quello del prestatore;• le vendite a distanza intracomunitarie di beni soggette ad imposta nello Stato membro di arrivo;• talune cessioni nazionali effettuate dalle piattaforme digitali in qualità di fornitori presunti. <p>La dichiarazione deve essere presentata anche in mancanza di operazioni rientranti nel regime.</p> <p>Entro il termine in esame deve essere versata anche l'IVA dovuta in base alla suddetta dichiarazione, secondo le aliquote degli Stati membri in cui si considera effettuata l'operazione.</p>
30.4.2024	Dichiarazione e versamento IVA regime "IOSS"	<p>I soggetti passivi che hanno aderito al regime speciale "IOSS" devono presentare all'Agenzia delle Entrate, in via telematica, la dichiarazione relativa al mese di marzo 2024 riguardante le vendite a distanza di beni importati:</p> <ul style="list-style-type: none">• non soggetti ad accisa;• spediti in spedizioni di valore intrinseco non superiore a 150,00 euro;• destinati ad un consumatore in uno Stato membro dell'Unione europea. <p>La dichiarazione deve essere presentata anche in mancanza di operazioni rientranti nel regime.</p> <p>Entro il termine in esame deve essere versata anche l'IVA dovuta in base alla suddetta dichiarazione, secondo le aliquote degli Stati membri in cui si considera effettuata la cessione.</p>
30.4.2024	Credito d'imposta gasolio per autotrazione	<p>Gli esercenti attività di autotrasporto di merci per conto proprio o di terzi devono presentare alla competente Agenzia delle Dogane e dei Monopoli la domanda per ottenere il credito d'imposta:</p>



13		APRILE 2024: PRINCIPALI ADEMPIMENTI
SCADENZA	ADEMPIMENTO	COMMENTO
		<ul style="list-style-type: none"> in relazione alle accise sul gasolio per autotrazione; con riferimento al trimestre gennaio-marzo 2024. <p>Il credito d'imposta può essere:</p> <ul style="list-style-type: none"> chiesto a rimborso; oppure destinato all'utilizzo in compensazione nel modello F24.
30.4.2024	Registrazione contratti di locazione	<p>Le parti contraenti devono provvedere:</p> <ul style="list-style-type: none"> alla registrazione dei nuovi contratti di locazione di immobili con decorrenza inizio mese di aprile 2024 e al pagamento della relativa imposta di registro; al versamento dell'imposta di registro anche per i rinnovi e le annualità di contratti di locazione con decorrenza inizio mese di aprile 2024. <p>Per la registrazione è obbligatorio utilizzare il "modello RLI" approvato con il provv. Agenzia delle Entrate 19.3.2019 n. 64442.</p> <p>Per il versamento dei relativi tributi è obbligatorio utilizzare il modello "F24 versamenti con elementi identificativi" (F24 ELIDE), indicando gli appositi codici tributo istituiti dall'Agenzia delle Entrate.</p>
30.4.2024	Comunicazione compensi attività mediche e paramediche	<p>Le strutture sanitarie private devono comunicare all'Agenzia delle Entrate, in relazione all'anno 2023:</p> <ul style="list-style-type: none"> l'ammontare dei compensi complessivamente riscossi in nome e per conto di ciascun esercente attività di lavoro autonomo mediche e paramediche, per le prestazioni rese all'interno delle proprie strutture; il codice fiscale e i dati anagrafici di ciascun esercente attività di lavoro autonomo mediche e paramediche. <p>La comunicazione deve avvenire:</p> <ul style="list-style-type: none"> in via telematica; utilizzando il modello "SSP".
30.4.2024	Comunicazione dati catastali	<p>I soggetti che gestiscono il servizio di smaltimento dei rifiuti urbani devono comunicare all'Agenzia delle Entrate, in via telematica, le variazioni dei dati relativi agli immobili insistenti sul territorio comunale:</p> <ul style="list-style-type: none"> interventute nell'anno 2023; acquisite nell'ambito dell'attività di gestione.



13		APRILE 2024: PRINCIPALI ADEMPIMENTI
SCADENZA	ADEMPIMENTO	COMMENTO
30.4.2024	Comunicazioni all'Anagrafe tributaria	<p>Le imprese assicuratrici, gli istituti, le società e gli altri soggetti obbligati devono provvedere ad effettuare le previste comunicazioni di dati all'Anagrafe tributaria (es. premi di assicurazione, somme liquidate ai danneggiati, contratti di somministrazione di energia elettrica, acqua o gas, contratti di servizi di telefonia fissa, mobile e satellitare, ecc.).</p> <p>Le comunicazioni:</p> <ul style="list-style-type: none"> • riguardano i dati relativi al 2023; • devono essere effettuate in via telematica (direttamente oppure, ove previsto, avvalendosi degli intermediari abilitati).
30.4.2024	Rendiconto annuale delle ONLUS	<p>Le ONLUS, diverse dalle società cooperative, con periodo d'imposta coincidente con l'anno solare, devono redigere un apposito documento:</p> <ul style="list-style-type: none"> • che rappresenti adeguatamente la situazione patrimoniale, economica e finanziaria dell'ente, distinguendo le attività direttamente connesse da quelle istituzionali; • in relazione all'anno 2023. <p>L'omissione dell'adempimento in esame comporta la decadenza dai benefici fiscali.</p>
30.4.2024	Rendiconto sulle raccolte pubbliche di fondi	<p>Gli enti non commerciali, con periodo d'imposta coincidente con l'anno solare, che effettuano raccolte pubbliche di fondi, devono redigere, in aggiunta al rendiconto annuale economico e finanziario, un apposito e separato rendiconto:</p> <ul style="list-style-type: none"> • dal quale devono risultare le entrate e le spese relative a ciascuna delle celebrazioni, ricorrenze o campagne di sensibilizzazione; • in relazione all'anno 2023.
30.4.2024	Rendiconto sulle manifestazioni sportive dilettantistiche	<p>Le associazioni sportive dilettantistiche, con periodo d'imposta coincidente con l'anno solare, devono redigere un apposito rendiconto:</p> <ul style="list-style-type: none"> • dal quale risultino le entrate e le spese relative a ciascuna manifestazione nell'ambito della quale vengono realizzati i proventi che non concorrono a formare il reddito imponibile; • in relazione all'anno 2023.
30.4.2024	Correzione elenchi cinque per mille	<p>Le ONLUS, iscritte al 22.11.2021 alla relativa anagrafe tenuta dall'Agenzia delle Entrate, devono richiedere alla Direzione Regionale dell'Agenzia delle Entrate territorialmente competente la correzione degli errori contenuti nell'elenco dei soggetti beneficiari della ripartizione del cinque per mille dell'IRPEF, pubblicato dall'Agenzia delle Entrate sul relativo sito entro il 20.4.2024, a seguito delle</p>



13		APRILE 2024: PRINCIPALI ADEMPIMENTI
SCADENZA	ADEMPIMENTO	COMMENTO
		domande presentate entro il 10.4.2024.
30.4.2024	Correzione elenchi cinque per mille	Le associazioni sportive dilettantistiche, in possesso dei previsti requisiti, devono richiedere all'Ufficio del CONI territorialmente competente la correzione degli errori contenuti nell'elenco dei soggetti beneficiari della ripartizione del cinque per mille dell'IRPEF, pubblicato sul relativo sito entro il 20.4.2024, a seguito delle domande presentate entro il 10.4.2024.
30.4.2024	Correzione elenchi cinque per mille	Gli enti iscritti nel RUNTS devono richiedere al Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali la correzione degli errori contenuti nell'elenco dei soggetti beneficiari della ripartizione del cinque per mille dell'IRPEF, pubblicato sul relativo sito entro il 20.4.2024, a seguito delle domande presentate entro il 10.4.2024.
30.4.2024	Versamento contributo revisori enti locali	I soggetti iscritti nell'Elenco dei revisori dei conti degli enti locali devono versare il contributo annuale per la tenuta dell'Elenco, pari a 25,00 euro, attraverso la piattaforma PagoPa. A pagamento avvenuto, non occorre più procedere all'inserimento dei relativi estremi nell'area riservata, come richiesto in passato.
30.4.2024	Compensazione crediti verso lo Stato	Gli avvocati che vantano crediti per patrocinio a spese dello Stato devono: <ul style="list-style-type: none"> • esercitare l'opzione, per l'anno 2024, per l'utilizzo dei crediti in compensazione nel modello F24, per il pagamento dei propri debiti fiscali, dei contributi previdenziali per i dipendenti e dei contributi alla Cassa Forense; • dichiarare la sussistenza dei requisiti per la suddetta compensazione. L'esercizio dell'opzione avviene: <ul style="list-style-type: none"> • attraverso la piattaforma elettronica di certificazione; • con riferimento a ciascuna fattura, per l'intero importo della stessa. L'opzione per l'anno 2024 potrà essere esercitata: <ul style="list-style-type: none"> • anche dall'1.9.2024 al 31.10.2024; • ferma restando la disponibilità delle relative risorse (pari a 40 milioni di euro annui).

Lo studio rimane a disposizione per eventuali ulteriori chiarimenti.

Distinti saluti.